



N. 15
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
.....

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18,30** in **videoconferenza** tramite piattaforma **LIFESIZE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Castell'Arquato.

I componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori:

N.	COGNOME E NOME	SINDACO/CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1	BERSANI GIUSEPPE	SINDACO	X	
2	FREPPOLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
3	DOVANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
4	MATERA EMANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
5	BOSELLI UMBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
6	PEZZA VALENTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
7	FANTINI DEBORA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
8	ELEUTERI FILIPPO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
9	ROCCA ERMANNO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
10	IRTI IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
11	RIGOLLI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
12	FREGHIERI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE		X
13	NEGRI GIANLUCA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
			9	4

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale, **Dr. Massimo ampollini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. **Giuseppe Bersani**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e accerta l'identità dei componenti del Consiglio Comunale, intervenuti in **videoconferenza** e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco relaziona l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno. Cede poi la parola al Dr. Ampollini per maggiori delucidazioni tecniche sull'argomento.

Nessuno chiede di intervenire sicché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 6 della stessa deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce:

- al comma 654 “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 57/2020, l'Autorità procede a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Considerato che il Comune di Castell'Arquato, in data odierna, con precedente deliberazione di Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI in attuazione del Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116);

Richiamati i seguenti atti:

- **delibera di C.C. n. 9 del 4 Giugno 2020**, valida ed efficace ai sensi di legge a mezzo della quale questo Ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;
- **delibera di C.C. n. 34 del 23 Dicembre 2020**, con la quale si prendeva atto del piano finanziario TARI 2020;

Considerato che per questo Comune non è necessario provvedere al conguaglio nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti poiché il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, emerge una variazione percentuale PEF 2020 su PEF 2019 di - 5,27% (differenziale negativo);

Tenuto conto del differenziale negativo di cui al punto precedente, le tariffe domestiche e non domestiche 2021 hanno avuto una variazione in diminuzione di circa il 10% rispetto a quelle del 2020;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Castell'Arquato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2021;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020. Il PEF quale espone un costo complessivo di € 731.918,03, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) quadro economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) base di calcolo per la determinazione delle tariffe;
- c) prospetto delle tariffe per le utenze domestiche 2021;
- d) prospetto delle tariffe per le utenze non domestiche 2021;

Considerato che il Piano Finanziario 2021 è calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castell'Arquato e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta IREN SPA, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;

Appurato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti);

Richiamata la delibera n. 24 del 7 giugno 2021 del Consiglio D'ambito all'oggetto: Servizio gestione rifiuti. Predisposizione del piano Economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente SpA, ai sensi dell'art.7 comma 5 lett.B) e c) L.R. n. 23/2011 e della deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA N. 57/2020/R/RIF, n. 238/2020/R/RIF e n. 493/2020/R/RIF;

Rilevato che la presa d'atto del Piano Finanziario TARI e l'approvazione delle Tariffe domestiche e non domestiche per il 2021 rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto di approvare per l'anno 2021, visto il Piano Economico finanziario Tari 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e s.m.i., che allegato sotto la lettera "A" fa parte integrale e sostanziale del presente atto:

- le tariffe per le utenze domestiche 2021 predisposto dal gestore del servizio e allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- le tariffe per le utenze non domestiche 2021 predisposto dal gestore del servizio e allegato al presente atto sotto la lettera "C";

Richiamati i seguenti atti:

- **Deliberazione** di G.C. n. 46 del 27 Aprile 2020, che ha posticipato le scadenze TARI 2020 portando la 1^a rata al 16 Luglio e la 2^a rata al 16 Novembre 2020;
- **Deliberazione** di C.C. n. 9 del 4 Giugno 2020 all'oggetto: "TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE DETRAZIONI PER L' ANNO 2020";
- **Deliberazione** di Consiglio comunale n. 25 del 28 Novembre 2020 all'oggetto: "TARI – ULTERIORE RIDUZIONE COVID/19 PER L'ANNO 2020;

Ritenuto a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica derivante da covid 19, prevedere ulteriori agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per il 2021. Sono considerate a tale fine le diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

Visto l'art. 6 del dl 73/2021, che prevede l'erogazione di ulteriori e distinti fondi con lo scopo specifico del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021, che per il comune di Castell'Arquato sono pari ad €. 39.585,00

Richiamata la Nota Ifel del 16 giugno 2021, ad interpretazione della normativa sopra citata, la quale prevede anche l'utilizzo biennale delle risorse Tari del "fondone" 2020 per eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, fino a concorrenza dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal D.M. Certificazione del 3 novembre 2020;

Considerato che l'importo vincolato del fondone Covid 2020 non utilizzato è pari a €. **20.417,00**, che sommate al finanziamento 2021 risulta pari ad €. **60.000,00** che verrà utilizzato per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restizioni nell'esercizio di tali attività. Tali riduzioni si intendono "**straordinarie ed episodiche**" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, considerate in deroga alla Legge n. 147/2013;

Richiamata la Legge n. 178/2020 art. 1 comma 48, la quale prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge

27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Vista la Risoluzione Ministero dell'Economia e Finanze n. 5 del 11 giugno 2021 di interpretazione della normativa di cui al punto precedente;

Richiamato il vigente regolamento comunale per il Canone unico approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 23/12/2020 ai sensi della Legge n. 160/2019, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Tenuto conto di quanto statuito dall'art. 15.ter del D.L. n. 34/2019, come illustrato dalla Circolare n.2/DF del 22 Novembre 2019, il versamento TARI viene effettuato per l'anno 2021 in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata utenze domestiche 16 Maggio acconto;
- 1^ rata utenze non domestiche 16 Luglio acconto;
- 2^ rata utenze domestiche e non domestiche 2 Dicembre saldo e conguaglio.

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 in merito alla pubblicazione degli atti tributari degli Enti Locali sul MEF.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità Tecnico/contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 9
- Voti favorevoli	n. 7
- Astenuti	n. 2
- Voti contrari	n. =

DELIBERA

Di dare atto che il preambolo del presente atto è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di prendere atto che le tariffe domestiche e non domestiche 2021 hanno avuto una variazione in diminuzione di circa il 10% rispetto a quelle del 2020;

Di approvare visto il Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- le tariffe per le utenze domestiche 2021 predisposto dal gestore del servizio e allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- le tariffe per le utenze non domestiche 2021 predisposto dal gestore del servizio e allegato al presente atto sotto la lettera "C";

di stabilire la riduzione Tari 2021, stabilita dall'art 6 della Legge n. 73/2021 è pari ad €. 39.585,00 e verrà integrata con l'utilizzo di parte delle risorse del "fondone 2020" per un importo corrispondente ad €. 20.417,00 circa

di stabilire che la riduzione di €. 60.000,00 sarà applicata in percentuale alle utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata di legge il cui elenco depositato agli atti di questo Ufficio, è stato inviato e verificato con il gestore del servizio IREN AMBIENTE SPA. Tale riduzione verrà applicata nella seconda rata TARI 2021, avente scadenza 2 Dicembre 2021;

di applicare la riduzione di due terzi TARI 2021 ai contribuenti di cui alla Legge n. 178/2020 art. 1 comma 48;

di quantificare in €. 731.918,03 , il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi di servizio;

di stabilire che in base a quanto statuito dall'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019, il versamento TARI 2021 è effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata utenze domestiche **16 Maggio** acconto;
- 1^ rata utenze non domestiche **16 Luglio** acconto;
- 2^ rata utenze domestiche e non domestiche **2 Dicembre** saldo e conguaglio.

Le rate sono calcolate sulla base delle tariffe TARI 2021 come previste dagli allegati B) e C). Alle rate relative alle utenze non domestiche vanno applicate le riduzioni come determinate dal presente atto nella seconda rata avente scadenza 2 Dicembre 2021;

di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

di trasmettere il presente atto ad ATERSIR e ad IREN AMBIENTE SPA per i successivi adempimenti in materia;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 9
- Voti favorevoli	n. 7
- Astenuti	n. 2
- Voti contrari	n. =

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione Consiglio Comunale
n. **15** del **30 06 2021**

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
05 07 2021

Addi 05 07 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 05 07 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
